



## Verbale nr. 19 del 22.07.2022

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.175, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000) per elezioni politiche del 25 settembre 2022".

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nelle persone di:

Roberto	Rinaldini	Presidente	Presente in audio conferenza
Umberto	Melecchi	Componente	Presente in audio conferenza
Maria Luisa	Sassi	Componente	Presente in audio conferenza

Visti:

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale dalla quale si evince la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio;
- i tabulati riportanti i capitoli movimentati;
- la documentazione richiesta;
- gli approfondimenti effettuati in merito alla sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dal citato art. 175;
- il prospetto riportato in allegato alla proposta di deliberazione in esame contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Esercizio 2022, del quale si riportano le risultanze finali:

#### ANNO 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 150.000,00	
	CA	€ 150.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 150.000,00
	CA		€ 150.000,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	<b>CA</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Considerato che

- dall'analisi della proposta di deliberazione l'atto di variazione è assunto, stante l'urgenza, dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e che lo

stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- viene variato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- applicando le variazioni in esame al Bilancio di previsione 2022-2024 si assicura l'equilibrio generale ed il pareggio di bilancio;
- le variazioni non alterano l'equilibrio di bilancio e sono conformi al dettato legislativo;
- sussistono le motivazioni di urgenza stante la necessità di prevedere entrate e spese che permettano il sostenimento e la copertura delle spese elettorali relative alle elezioni politiche previste per il prossimo settembre 2022;
- sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella pubblicazione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" il parere dell'organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta Comunale per motivi d'urgenza;

#### **tenuto conto**

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

il Collegio esprime parere

#### **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di variazione di bilancio relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dal Testo Unico Enti Locali;
- congruità, coerenza, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi.

Come sopra accennato, l'art. 175, comma 4, del TUEL prevede che le variazioni di bilancio di competenza dell'organo consiliare possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza; con altre parole, il Legislatore, a causa dell'insorta urgenza, sacrifica una parte della potestà del Consiglio Comunale a favore della Giunta Comunale.

Tale modalità costituisce una deroga eccezionale all'iter ordinario; altrimenti ragionando si esautorerebbe il Consiglio Comunale di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL.

L'organo di revisione è chiamato a verificare che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata; l'organo di revisione è altresì chiamato a ricordare l'importanza che l'urgenza sussista e sia adeguatamente esplicitata e ribadita per ogni variazione coinvolta, al fine di

evitare che l'urgenza perda nel tempo la centralità nelle variazioni che l'organo esecutivo adotta in sostituzione dell'organo consiliare.

In tale ottica la dottrina ha modificato l'interpretazione sulla tempistica del parere da parte dell'organo di revisione sulle variazioni di bilancio ex dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della Giunta Comunale e non già sulla proposta di ratifica da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il parere dell'organo di revisione, sebbene obbligatorio, non è vincolante né per l'organo esecutivo né per l'organo consiliare, anche se in presenza di pareri negativi del revisore è sostanzialmente necessario che l'organo deliberante motivi le ragioni che ne determinano comunque l'adozione e i diversi punti di vista rispetto al revisore.

Reggio Emilia, 22 luglio 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente Dott. Roberto Rinaldini \_\_\_\_\_

Il Revisore Dott. Umberto Melecchi \_\_\_\_\_

Il Revisore Dott.ssa Maria Luisa Sassi \_\_\_\_\_

Verifica

▼ verbale n 19 del 22.7.22.docx.p7m

- ✓ SASSI MARIA LUISA
- ✓ Roberto Rinaldini

Esito    Dettagli

- ✓ **File verbale n 19 del 22.7.22.docx.p7m**  
Q:\casalecchio\bilancio\Collegio dei Revisori\2022\19-variazione urgente elezioni politi  
Tutti i certificati del file sono attendibili
- ✓ **SASSI MARIA LUISA**  
Il certificato di firma è attendibile ([dettagli](#))
- ✓ **Roberto Rinaldini**  
Il certificato di firma è attendibile ([dettagli](#))

Verifica    26/07/2022    15:34:06    Data di verifica    Chiudi